

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-739 del 15/02/2017
Oggetto	RINNOVO, CON VARIANTE, DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO E ASSIMILATI COMUNE: ZOLA PREDOSA TITOLARE: VIRO TRONIC SPA CODICE PRATICA N. BO06A0098/07RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2017-769 del 14/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA (SAC)

OGGETTO: RINNOVO, CON VARIANTE, DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO E ASSIMILATI

COMUNE: ZOLA PREDOSA

TITOLARE: VIRO TRONIC SPA

CODICE PRATICA N. BO06A0098/07RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle

more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del

DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che la Regione Emilia-Romagna, con le modalità espresse dall'art.50 della LR n.7/2004, ha

formalmente riconosciuto, a tutti coloro che ne hanno presentato regolare istanza, la concessione preferenziale ai sensi dell'art.1 del DPR n. 238/1999, prevedendo che:

a) le concessioni che non sono state sottoposte al procedimento di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica, ai sensi degli art. 37, 38 e 39 del RR 41/2001, sono soggette alla verifica dei requisiti tecnico-amministrativi dichiarati e della loro compatibilità secondo la normativa di settore vigente, nel momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo;

b) pertanto, come previsto al comma 2 del suddetto art.38, agli utenti richiedenti il rinnovo è richiesto di corredare l'istanza con i dati e gli elaborati tecnici previsti agli art.6 o 36 del RR 41/2001, a seconda della tipologia della concessione, rispettivamente, ordinaria o semplificata;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG.2007.319978 del 14/12/2007 (procedimento BO00A0098/07RN01), con la quale la ditta VIRO TRONIC SPA, C.F.:00291720373, con sede legale in comune di Zola Predosa in Via Garibaldi 4, ha chiesto il rinnovo con variante della concessione preferenziale, riconosciuta con Determinazione n. 3817/2007, al prelievo di acqua pubblica sotterranea, ad uso industriale, con una portata massima di 24 l/s per complessivi 3500 metri cubi/anno (mc/a), da un pozzo ubicato sul terreno di proprietà identificato al Nuovo Catasto Terreni (NCT) del comune di Zola Predosa al Foglio 27 mappale 50 b;

considerato che:

- la variante richiesta consiste nella diminuzione del volume annuale di prelievo fino a 2200 mc rispetto ai 3500 concessi;

- sulla base della documentazione integrativa presentata, assunta agli atti al Prot. n. PG.2016.293272 del 22/04/2016 ed al Prot. n. PGB0/2016/18214 del 29/09/2016, si evince che: pur a fronte di un prelievo medio annuo nel periodo 2010-2015 di 2459 mc, con punte di 3327 mc nel 2011, di 3327 mc nel 2012 e di 3003 mc nel 2015, la ditta istante conferma la richiesta di variante in diminuzione di prelievo presentata; la risorsa è utilizzata per circa il 95% del prelevato nel raffreddamento degli impianti produttivi e per il condizionamento dei locali mediante scambio di calore a circuito aperto con pompa di calore e restituzione a perdere in fognatura e per il restante 5% nell'alimentazione dei presidi anti-incendio; la realizzazione di impianti di riutilizzo/riciclo della risorsa non è ritenuta

economicamente conveniente a fronte della riduzione del prelievo sostenuta; la portata potenziale del pozzo è di 12 l/s e quella media di esercizio giornaliera di circa 0,56 l/s; il pozzo è ubicato sul terreno identificato al Nuovo Catasto Terreni (NCT) del comune di Zola Predosa al Foglio 27 mappale 106;

considerato che l'istanza presentata è disciplinata dall'art.50 della LR n.7/2004 e dagli art.38 e 27 del RR 41/2001 ;

dato atto che:

- a seguito della pubblicazione della domanda presentata sul BURERT n. 261 del 24/08/2016 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio di concessione;

- la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette, né rientra nel campo di applicazione della DGR n. 1191/007;

preso atto del parere dell'Autorità di Bacino del Reno, acquisito agli atti con Prot. n. PGB0/2016/21159 del 11/09/2016, a carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del Dlgs n. 152/2006 ed espresso in senso favorevole con la richiesta di mettere in atto misure di risparmio idrico ai sensi del PTA regionale e di subordinare il prossimo rinnovo della concessione alla realizzazione delle stesse;

preso atto della mancata trasmissione da parte della Città Metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto in data 20/10/2016 con il Prot. n. PGB0/2016/19808, che, pertanto, si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 della Legge 124/2015;

considerato che:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo "Conoide Reno - Lavino - libero", codice 0160ER-DQ1-CL, con stato quantitativo buono, in condizione di rischio assente;

- ai fini della tutela quantitativa della risorsa, in caso di utilizzazione di acque pubbliche sotterranee come calore geotermico, è prevista la reimmissione dopo lo scambio termico nella stessa falda di prelievo;

- al momento, nella previsione di diminuzione del prelievo per l'attività produttiva, la ditta istante non ritiene sostenibile la realizzazione di interventi strutturali di risparmio idrico;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo di concessione, con variante, richiesto, alle condizioni indicate nel disciplinare allegato al presente atto, tra cui, in particolare la riduzione della portata massima di prelievo a 12 l/s e l'obbligo di realizzazione di un pozzo di reimmissione delle acque utilizzate per lo scambio termico nella stessa falda di prelievo, in caso di richieste di aumento del prelievo in concessione ritenute significative dalla Struttura;

considerato che, ai fini del calcolo dei canoni:

- gli usi effettuati a servizio del processo produttivo e quelli di alimentazione dei presidi anti-incendio sono assimilabili rispettivamente a quello *industriale* ed a quello *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. c) ed f) della LR n. 3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa;

- alla concessione ad usi plurimi esercitata mediante una unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per ogni uso ai sensi dell'art. 20, comma 6 del RR 41/2001; nella fattispecie, quello corrispondente all'uso *industriale*;

- gli importi minimi dei canoni di concessione ad uso industriale sono diversi a seconda che i volumi annuali di prelievo siano compresi tra 500 e 3000 mc o superiori a 3000 mc;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria pari ad € 166,00;

- dei canoni pregressi di concessione 2001-2016 per un importo complessivo di € 21.121,88;

- del canone 2017 di **€ 582,08**, pari alla somma del canone 2016 di € 581,50 per prelievi compresi tra 500 e 3000 mc, più la rivalutazione dello stesso in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno e pari allo 0,1% alla data del 31/12/2016;

- del deposito cauzionale nella misura di € 582,08, pari al canone 2017;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta VIRO TRONIC SPA, C.F.:00291720373, con sede legale in comune di Zola Predosa in Via Garibaldi 4, il rinnovo con variante della concessione preferenziale, riconosciuta con Determinazione n. 3817/2007, al prelievo di acque pubbliche sotterranee, da un pozzo ubicato sul terreno identificato al NCT del comune di Zola Predosa al Foglio 27 mappale 106, alle seguenti condizioni:

a) **il prelievo** avviene con una portata massima di 12 l/s per un volume massimo complessivo di prelievo di 2200 mc/a, ad uso *industriale* e ad uso *igienico e assimilati*;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione è **fissata**, ai sensi della DGR n. 787/2014, **il 31/12/2026**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire

richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) che il concessionario ha l'obbligo di realizzazione di un pozzo di reimmissione delle acque utilizzate per lo scambio termico nella stessa falda di prelievo, in caso di richieste di aumento del prelievo in concessione ritenute significative dalla Struttura;

4) di dare atto che a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione preferenziale riconosciuta con Determinazione n. 3817/2007 e dalla domanda di rinnovo con varianti assunta al Prot.n. PG.2007.319978 del 14/12/2007 e successive integrazioni, il concessionario ha corrisposto i canoni pregressi di concessione 2001-2016, per un importo complessivo di € 21.121,88;

5) di fissare l'importo del **canone per l'anno 2017 in € 582,08**, pari alla somma del canone 2016 di € 581,50 per prelievi compresi tra 500 e 3000 mc, più la rivalutazione dello stesso in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno e pari allo 0,1% alla data del 31/12/2016;

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR;

7) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2017, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- **trasmettere alla Struttura SAC-ARPAE di Bologna** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

8) di fissare l'importo della cauzione nella misura di € 582,08, pari al canone 2017;

9) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

10) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del RD n.1775/1933.

Valerio Marroni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta VIRO TRONIC SPA, C.F.:00291720373, con sede legale in comune di Zola Predosa in Via Garibaldi 4.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene mediante un pozzo ubicato sul terreno identificato al NCT del comune di Zola Predosa al Foglio 27 mappale 106 nel punto di coordinate geografiche UTMER X:677045 Y:928492, così come indicati nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza del corpo idrico sotterraneo "Conoide Reno - Lavino - libero" codice 0160ER-DQ1-CL;

B) il **pozzo** è profondo 101,93 m dal p.c. ed è costituito da una colonna di captazione in acciaio di diametro iniziale di 267 mm e finale di 203 mm, con tre livelli filtranti posizionati alle quote comprese tra 30,00 e 34,20 m; tra 35,40 e 39,40 m e tra 97,70 e 99,70 m. Il prelievo avviene mediante una pompa sommersa di potenza pari a 30 Kw, regolata alla portata massima di esercizio di 12 l/s.

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 12 l/s per un volume massimo di prelievo di 2200 mc/a;

D) la risorsa è utilizzata per il raffreddamento degli impianti produttivi e per il condizionamento dei locali mediante scambio di calore a circuito aperto e per l'alimentazione dei presidi anti incendio. Tali usi sono assimilabili, rispettivamente, a quello *industriale* ed a quello *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. c) ed f) della LR n. 3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3
Prescrizioni

Il concessionario dovrà:

- installare sulla tubazione di mandata della pompa sommersa un dispositivo di misura dei volumi di prelievo;
- predisporre sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.);

Art.4
Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario ha l'obbligo di realizzazione di un pozzo di reimmissione delle acque utilizzate per lo scambio termico nella stessa falda di prelievo, in caso di richieste di aumento del prelievo in concessione ritenute significative dalla Struttura.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire

obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2026**. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Struttura, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a

propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da questa Struttura, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, la Struttura può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a

seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Bonori Innocenti Carlo, Legale rappresentante della ditta VIRO TRONIC SPA, C.F.:00291720373, con sede legale in comune di Zola Predosa in Via Garibaldi 4, presa visione del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato del concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.